

		
Unione Europea	Repubblica Italiana	Regione Calabria
Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “CORRADO ALVARO – PASQUALE MEGALI” Scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione dei Comuni di Melito di Porto Salvo - Roghudi - San Lorenzo - Bagaladi Sede Amministrativa: Via Filippo Turati, n. 44 89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC) Cod. Meccanografico: RCIC841003 Cod. Fiscale: 92034530805 Tel. (+39) 0965781260 / (+39) 0965781258 Fax (+39) 0965781260 PEO: rcic841003@istruzione.it PEC: rcic841003@pec.istruzione.it		

Alle famiglie
Ai docenti
Ai Coordinatori di Classe
della Scuola Secondaria di primo grado
Ai Responsabili di plesso
Al Personale ATA - Ass. Amm Area Alunni
Al DSGA

Oggetto: Validazione anno scolastico Scuola Secondaria di primo grado – Deroga limite assenze

VISTO l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e successive modificazioni;

VISTO DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.” art. 14 c. 7 che recita “[...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”;

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTE le deroghe relative al limite di assenze deliberate nel Collegio dei docenti del 24/10/2024 (Verbale n. 3)

PRESO ATTO CHE:

- ai fini dell'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- il Consiglio di classe verifica, per ciascun allievo, il raggiungimento del limite minimo di ore di frequenza per consentire l'ammissione alla classe successiva (Decreto legislativo attuativo n. 62 della Legge 107/2015 del 13 aprile 2017 che richiama DPR 22 giugno 2009 n. 122, nota MIUR-DG per lo studente n. 2065 del 2/03/2011, Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011);
- nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 C.M. n. 4 del 4/3/2011);
- per gli studenti che non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, il Consiglio delibera l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

Si forniscono di seguito indicazioni in merito alla corretta modalità per la richiesta del riconoscimento delle deroghe inerenti la frequenza ai fini della validazione dell'anno scolastico.

- Sono ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per come riportato nella seguente tabella:

TEMPO SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MINIMO ORE DI FREQUENZA	LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA
NORMALE	30	990	742	248
PROLUNGATO	36	1188	891	297
INDIRIZZO MUSICALE	33	1089	817	272

- Per gli alunni con esonero dalla religione cattolica, che non usufruiscono degli insegnamenti alternativi e che optano per l'ingresso posticipato o uscita anticipata, il limite minimo di ore di frequenza viene decurtato di 33 ore.
- I criteri derogativi alla validazione dell'anno scolastico per numero massimo di assenze che ogni Consiglio di Classe può considerare fanno riferimento ai seguenti casi eccezionali (debitamente documentati):
 1. Gravi motivi di salute documentati dall'ASL o presidi ospedalieri e visite mediche specialistiche (da presentare il giorno del rientro a scuola);
 2. attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
 3. impedimenti causa di forza maggiore;
 4. attività progettuali anche all'interno dell'Istituto;
 5. adesione a confessioni religiose che considerano il venerdì/sabato come giorno di riposo;
 6. motivi collegati alla disabilità e all'adattamento sociale.
- Tali deroghe, si ribadisce, sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per ciascun anno di corso.
- Per gli studenti che non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 e non rientrano nelle deroghe su descritte, il Consiglio delibera l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

In caso di richiesta di deroga al limite di assenze da parte delle famiglie, dovrà essere inviato l'**Allegato** (Autocertificazione per comunicazione assenza - richiesta deroga limite assenze Scuola Secondaria di I grado) con i relativi certificati allegati all'indirizzo rcic841003@istruzione.it.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

I genitori, ovvero i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale pertanto, dovranno acquisire consapevolezza tramite Registro Elettronico, verificare il tetto massimo di assenze previste dalla normativa vigente e produrre tempestivamente adeguate giustificazioni.

La documentazione prodotta, in caso di richiesta per gravi motivi di salute, deve essere sempre debitamente certificata e sottoscritta dal sanitario di riferimento, che garantisce la veridicità della causa.

Tale documentazione deve essere prontamente inviata alla scuola unitamente al modulo di richiesta di deroga (**Allegato**). Non è accoglibile, al fine della deroga prevista, la certificazione medica recante soltanto la dicitura di "riammissione alla frequenza..." o trasmessa in periodo successivo dopo il mese di aprile ovvero alla fine dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta SINICROPI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93*